



*"...in presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che controindichino in maniera permanente o temporanea la stessa vaccinazione."*

Al medico di medicina generale residua, quindi, un potere di valutazione che in presenza di *specifiche condizioni cliniche documentate, legittimi lo stesso all'esenzione in capo all'assistito.*

Appare evidente come tale indicazione, pur nell'assenza di una specificazione contenuta nell'attestato, costituisca un vincolo di *discrezionalità tecnica ineludibile.*

Confondere l'assenza di motivazione nella certificazione (espressamente vietata dalla norma) con l'arbitrarietà della statuizione consegnerebbe al sanitario redigente un potere incontrollato, ed incontrollabile, del tutto incompatibile con il tema della salute privata e pubblica in essere.

Se, dunque, l'assenza di motivazione non consente, in fase di controllo di ricostruire la valutazione del sanitario che ha attestato i presupposti della esenzione, l'esercizio di tale potere va valutato alla luce di quella documentazione di cui il medico deve disporre e che va dallo stesso conservata proprio al fine in questione.

Inoltre, dovendosi verificare l'operato del medesimo proprio e solo alla luce di essa, la mancanza di ostensione delle ragioni del potere esercitato viene a rendere ancor più oggettiva l'inquadrabilità della medesima negli schemi che le linee guida, i prevalenti principi della scienza medica o le stesse prassi qualificano come presupponenti l'esistenza di quel rilevante rischio idoneo a sconsigliare la vaccinazione.

In sostanza l'accertamento di documentazione inidonea o insufficiente determinerà l'inversione dell'onere della prova, ponendo in capo al medico il dovere di dimostrare e legittimare il percorso valutativo compiuto per affermare, comunque, la presenza dei presupposti per l'esenzione.

Tutto ciò implica, pertanto, che, in carenza di tali elementi, la attestazione *"soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2"* costituisca l'attestazione di un fatto che, pur non esplicitato nel contenuto, debba ricondursi alla dicitura dell'art. 479 ultima parte CP. *fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.*

Nella specie tale fatto va ricondotto alla patologia o situazione sanitaria non nella sua intrinseca natura, ma nell'ulteriore effetto che, proprio per la propria consistenza, lo colloca in quella relazione con il vaccino da farne ritenere l'inconciliabilità in ragione dei dettami della scienza medica come sopra richiamati.

Deve escludersi, pertanto a fronte delle svolte considerazioni in punto di potere e contenuto della decisione, che una ravvisata carenza di siffatti legami, proprio per la apodittività della certificazione renda quest'ultima di contenuto neutro e di mero giudizio medico.

Circa, poi, la natura dell'attestato redatto dal sanitario allo stesso deve ricondursi la duplice natura di:

- certificato in quanto contenente attestazioni inerenti alla situazione personale;